A Monsig.r Nunzio in Parigi

18. Maggio 1717.

De libero exercitio Catholicae Religionis in Moscoviae Dominiis obtinendo

Dall'acclusa Istruzione, che si è formata da quanto in questi Archivj si è ritrovato, in ordine alle molte diligenze usate da questa S. Sede, e specialmente dalla Santità di Nostro Signore per indurre il Czaro a permettere il libero esercizio della nostra santa Religione nè suoi vasti Dominj, verrà V. S. Illma facilmente in cognizione di quali siano le intenzioni della Santità Sua, e quale sia quell'affare di tanta importanza, del quale l'avvisai sin dall'ordinario passato, che V. S. Illma doveva rimanere in-

caricata. Dall'Istruzione medesima V. S. Illustrissima ben vedrà di quanto rimane creditore Nostro Signore con questo Principe, mentre avendo la Santità Sua religiosamente osservato quel, che promise al Principe Kurakin in ordine alla sua condotta nelle passate querre della Polonia, e che sola può dirsi, che abbia restituito in quel Trono il Re Augusto, pare che con giustizia possa pretendere, che anche dalla parte del Czaro gli sia mantenuto quel tanto, che per mezzo del suo Ministro gli fu allora promesso. Ma perchè si deve trattare con una nazione non solo non affatto culta, ma sospettosa, e che alle volte non osserva volentieri quello, che promette, si suggerisce

a V. S. Illustrissima nel negoziato, che dovrà intra-
prendere, di tenere l'infrascritta condotta.

Primo. Si stima, che sia opportuno che Vostra Signo-
ria Illustrissima si diriggia al Principe Kurakin,
non solo perchè il Czaro, per quanto si sente,
non intende altra lingua, che la sua naturale,
e qualche poco la tedesca, et al contrario egli in-
tende assai probabilmente ancor l'Italiana,
ma inoltre, perchè egli non può non ricordar-
si di quanto seco fu trattato in Roma, come
anche delli molti atti di umanità, che seco
pratticò Sua Santità, di che non ha lasciato di
fare mentione in Bruxelles con quel Signor Ab-
bate Internuntio. E' ben vero che non si giudi-
ca che V. S. Illustrissima lo ricerca, ma
piuttosto pare espediente, che destramente

sia fatto cadere in ragionamento, e discorso di Roma, onde essa abbia campo come desidera re d'essere informato di quel tanto, che fu allora trattato.

Secondo. Se poi riuscisse a V. S. Illustrissima d'in durre l'accennato Principe Kurakin ad apri si intieramente seco, e che egli ingenuamente Le confessasse, come qui si tiene per certo, che l'uni co ostacolo alla concessione del Diploma del libero esercizio della cattolica Religione ne' suoi Domini fusse il Trattamento di Mae stà, che si esigeva ne' Brevi Pontificj, po trà dire francamente, che questo non sus siste, perchè V. S. Illustrissimo se ne trova uno appresso di se, che se Le manda, ed acclude a questo effetto, nel quale vi sono

tutti i titoli, che si ricercano, e che sono tanto superiori a quelli, che in altre occasioni furono dati agli altri Czari da' predecessori di Sua Santità, avvertendo però, ed incaricando a V.S. Illustrissima di non darlo, se non che dopo la reale ed effettiva consegna dell'accennato Diploma nelle di Lei mani.

Terzo. E perchè qui ben si considera, che un così breve tempo, ed in tanto distrazione difficilmente potrà riuscire a V.S. Illustrissima di finire questo negozio, si giudica a proposito d'insinuarle, che sarebbe molto gradito da Nostro Signore, che almeno rimanesse accordato, e stabilito di potere mandare appresso del Czaro una persona, che a nome di nostro Signore volesse seguitare a promuove-

re queste buone disposizioni, che non si du-
bita punto che non sia per riuscire a V.S.
Illustrissima d'introdurre nell'animo di
questo Principe, già per altro, per quan-
to si sa, ben inclinato, e che non più non
speri memore degli impegni contratti con
la Santità Sua.

Quarto. Essendosi fatta poi matura riflessione,
che potrebbe cagionare qualche sospetto a
cotesta Corte questo Trattato, che V.S. Illustris-
sima introdurrà con il Czaro, e suoi Mini-
stri, si è creduto, e si crede opportuno, che lo
comunichi al Signor Duca Reggente piut-
tosto, per implorare la di lui assistenza
col supposto ch'egli non sarà per opporsi
a quei vantaggi, che potessero ottenersi per

la nostra santa Religione. Dovrà pertanto Vostra Signoria Illustrissima prendere un'udienza espressamente dal Signor Duca d'Orleans per communicargli questa sua commissione, e con soggiungere che Sua Santità è persuasa, che l'Altezza Sua, per quanto potrà, la favorirà, e vedrà volentieri, che si profitti dell'occasione, che il Czar si trova in questa Corte, per procurare di ottenere un fine sì santo, e sì importante.

Quinto. E perchè altre volte dai Ministri del Czar in compenso dell'introduzione della Religione Cattolica ne' suoi Domini, è stata chiesta l'introduzione dello scisma in qualche Paese Cattolico, e benchè l'istanza sia tale, che senza altra spiegazione meriti

di essere senza alcuna tergiversazione affatto rigettata; tuttavolta è bene, che V. S. Illustrissima ne sia prevenuta, acciò possa fare comprendere l'incompatibilità, che vi è della luce colle tenebre, della verità con gli errori; in sostanza di Gesù Cristo con il Demonio.

Questo in somma è quello, che per pieno istruzione di V. S. Illustrissima si è creduto di doverle significare, e rimettendomi nel di più alla sua sperimentata prudenza resto

Marinus ex Comitibus Marini
Eques Imperialis Ordinis S. Annae Secundae Classis
Sacrae Equestris Militiae SS. Mauritii et Lazari Commendator
Praelatus Domesticus Gregorii PP. XVI., In utraque Signatura Referendarius
Patriarchalis Basilicae S. Petri in Vaticano Canonicus
Tabularionum Sanctae Romanae Ecclesiae Praefectus

Testor ac fidem facio praedictas literas Cardinalis a Secretis Status

descriptas, et recognitas fuisse ex Libro ms., cui titulus = Scritture di Clemente XI. = tom. III. 222. pag..., qui adservatur in Tabulariis Secretioribus Vaticanis. In quorum fidem hic me subscripsi, et solitis signis signavi.

Datum e Tabulariis praefatis Pridie Idus Maii MDCCCXXXVII., Indictione X., Pontificatus vero Smi in Christo Patris, et Dni nri, Dni Gregorii div. prov. PP. XVI. anno VII.

M. Marini
Tabular. S. R. E. Praefectus

ro Dmi in Christo Pris et Dni
pp. XVI. anno VII.